



REGOLAMENTO ELETTORALE

Elezioni Presidente e Consiglio Direttivo della Lega Amatori Calcio Treviso (Triennio 2026/2027)

Art. 1 – Convocazione e indizione delle elezioni

1. Il Presidente dell'Associazione L.A.C.T. convoca l'Assemblea Ordinaria, indetta dal Consiglio Direttivo, per le elezioni del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto dell'Associazione, con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data in cui avranno luogo, che dovrà rispettare le norme statutarie e le esigenze dell'associazione.
2. La convocazione dell'Assemblea eletta avviene ai sensi dell'art. 13, dello Statuto mediante affissione nella sede dell'Associazione, con pubblicazione nel sito web della medesima e comunicazione a tutti gli associati ordinari (soci), identificati nella figura dei Presidenti delle società ASD o BAS in regola con il versamento delle quote associative (affiliazione) per la stagione sportiva 2025/2026. La convocazione è altresì conservata agli atti.
3. Nell'avviso di convocazione dovrà essere indicato:
 - a) l'ubicazione del luogo della sede elettorale;
 - b) il giorno, la data e ora della seduta per le votazioni;
 - c) la scadenza per la presentazione delle candidature;
 - d) l'O.d.G. della relativa Assemblea Ordinaria per le elezioni.
4. Le modalità di convocazione di cui ai precedenti commi rendono conoscibile ad ogni effetto di legge l'evento elettorale da parte degli elettori, ancorché assenti o impediti al momento della convocazione.

Art. 2 – Elettorato passivo

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente, a membro del Consiglio Direttivo, ai sensi degli art.li 14 e 15 dello Statuto associativo, tutti i tesserati dei Sodalizi aderenti e affiliati all'Associazione, in regola con il tesseramento, aventi maggiore età, in possesso di tessera emessa dall'Associazione, previa verifica del Consiglio Direttivo uscente.
2. Per la candidatura a componente del Collegio di Revisori non è necessaria né il tesseramento del candidato ad un Sodalizio affiliato alla L.A.C.T. ne è necessario che la sua candidatura sia sottoscritta da tesserati alla L.A.C.T.
3. Decorso il termine per la presentazione delle candidature di cui al successivo art. 4 comma 2, l'elettorato passivo è limitato ai soli Soci che abbiano formalizzato la propria candidatura entro il suddetto termine e di cui sia stata verificata la regolarità dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli associati ordinari (soci), identificati nella figura dei Presidenti delle società ASD o BAS in regola con il versamento delle quote associative (affiliazione) per la stagione sportiva 2025/2026. La suddetta regolarità viene verificata dalla Commissione Verifica Poteri il giorno stesso delle elezioni e fino a subito prima dell'inizio delle operazioni di voto. Si precisa che la regolarità dell'affiliazione deve essere confortata dalla presentazione della richiesta di affiliazione prodotta entro il 31.12.2025, contestualmente all'effettivo versamento della quota di affiliazione eseguita sempre entro il 31.12.2025.



2. Il Socio, assume la qualità di elettore o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato unicamente appartenente allo stesso Sodalizio e munito di delega scritta.
3. La delega va compilata su apposito modulo predisposto e sottoscritto dal Presidente, da consegnarsi alla Commissione Verifica Poteri lo stesso giorno delle elezioni e al momento della registrazione.
4. Si precisa che il voto è singolo per ogni Sodalizio affiliato. L'iscrizione o partecipazione a più campionati da parte di un medesimo Sodalizio non è sinonimo di maggiore rappresentatività.

Art. 4 – Presentazione delle candidature

1. I tesserati che intendono candidarsi alla carica di Presidente o a quella di uno dei 6 membri del Consiglio Direttivo, nonché a componente del Collegio dei Revisori (composto in un numero minimo di un elemento sino ad un massimo di 3 elementi), devono presentare formale istanza scritta, o via mail all'indirizzo info@legaamatoricalciotreviso.it o consegnata a mano presso la sede sociale della Lega, indirizzata al Consiglio Direttivo uscente, allegando il modulo di candidatura reperibile sul sito dell'Associazione e comunque allegato al presente regolamento, la cui candidatura alla carica deve essere supportata da almeno 2 Soci, in regola con l'affiliazione alla stagione sportiva corrente. La candidatura può essere presentata in più cariche sociali supportate, carica per carica, da due Sodalizi affiliati differenti.
2. Ogni Sodalizio affiliato non può sostenere più di una candidatura alla carica di Presidente o di membro del Consiglio Direttivo. Vale la candidatura presentata al Consiglio Direttivo uscente in ordine cronologico di ricevimento. Il candidato successivo dovrà essere supportato da Sodalizi differenti.
3. La presentazione delle candidature deve avvenire entro il 3 gennaio 2026. L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro e non oltre la data e l'ora di effettivo inizio dell'Assemblea.

Art. 5 – Commissione Verifica Poteri

1. In occasione dell'Assemblea elettiva il Consiglio Direttivo uscente provvederà a presentare e nominare la Commissione Verifica Poteri, composta da 3 persone, che non siano state proposte per la candidatura a Presidente o Consigliere.
2. Prima delle operazioni effettive di voto la Commissione accerta la presenza in Assemblea degli aventi diritto al voto per ogni Socio- o suo delegato con delega scritta, con apposizione da parte degli stessi, della firma di presenza nell'apposito Registro di verifica dei poteri, in precedenza predisposto dal Consiglio Direttivo uscente.
3. La Commissione Verifica Poteri inserisce nel Registro gli eventuali Soci-Sodalizi e il loro Rappresentante o delegato al voto nel caso il Sodalizio, non inserito in elenco, dimostri inconfutabilmente di avere acquisito il diritto di Socio ed elettore.
4. La Commissione Verifica Poteri decide, in prima istanza, sui ricorsi proposti contro la regolarità del Registro e della lista elettorale, che redige definitivamente, comunicandone l'esito all'Assemblea prima dell'inizio del voto.
5. Le operazioni di voto non hanno corso fintantoché non viene data lettura in Assemblea della consistenza numerica dei presenti alla stessa, che in caso di Assemblea Ordinaria ed in seconda convocazione non ha fissato un numero minimo di presenze.
6. La Verifica Poteri sarà dichiarata chiuso entro 1 ora e trenta dall'orario effettivo d'inizio dell'assemblea, ovvero alla registrazione completa di tutti gli aventi diritto al voto. Dopo tale termine nessun sodalizio tesserato potrà essere ammesso alle operazioni di voto ma potrà comunque assistere alle operazioni di voto nonché ai lavori assembleari.



Art. 6 - Operazioni preliminari

1. Il giorno della votazione, l'Assemblea Ordinaria, ratifica su proposta del Consiglio Direttivo uscente, la nomina ed insediamento della Commissione Elettorale composta dal Presidente dell'Assemblea e due scrutatori, (tali persone non potranno essere candidate), la quale dà corso alle operazioni preparatorie consistenti nel:
 - a) controllare l'elenco degli elettori attivi, presenti alla votazione e identificati nel Verbale di verifica poteri;
 - b) predisporre un sufficiente numero di schede di voto, complete del timbro dell'Associazione e autenticate con la firma di un componente della Commissione Elettorale, il tutto prima dell'inizio delle votazioni.
 - c) redimere eventuali chiarimenti o contestazioni insorte in relazione alle elezioni, con inserimento a verbale.

Art. 7 - Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto avvengono dopo che il Presidente dell'Assemblea ne dichiara aperta la votazione, con presentazione al seggio dei singoli elettori presenti e già registrati nel Registro della Commissione Verifica Poteri, mentre uno scrutatore registra la consegna della scheda elettorale apponendo la propria sigla nel Registro dei votanti. Le operazioni di voto si svolgeranno in forma contemporanea per ciascuna carica da eleggere, consegnando a ciascun candidato distinte schede di votazione, contraddistinte dalla tipologia di votazione da esprimere nonché di colore diverso. Le stesse saranno dichiarate definitamente chiuse entro e non oltre 15 minuti dalla chiusura delle operazioni di verifica poteri.
3. Solo dopo le operazioni di scrutinio si procede allo spoglio delle singole schede, partendo prima dallo spoglio delle schede della votazione del Presidente, con relativa proclamazione dell'eletto, poi con quelle dei Consiglieri del Direttivo, con proclamazione degli eletti, e da ultimo con quelle dei componenti il Collegio dei Revisori, con proclamazione degli eletti. Una volta proclamato il nuovo Presidente, l'eventuale sua candidatura presentata anche in altri organi elettivi viene considerata a tutti gli effetti "ritirata", con le immediate conseguenze di cui al comma successivo, in ordine ai voti di preferenza considerati non validi.
4. Il voto degli elettori è espresso in forma segreta mediante apposizione di preferenza/e su apposita scheda. I voti di preferenza espressi in favore dei candidati "ritirati" e dei "non candidati", sono considerati non validi.
5. Il voto a Presidente dell'Associazione sarà valido scrivendo sulla scheda il nominativo di UN SOLO candidato alla carica. Le schede votate con 2 o più nominativi di candidati espressi, saranno considerate nulle. Quelle che presentano 2 o più nominativi di cui uno solo rientra nell'elenco dei candidati presentati, saranno valide solo per l'unico candidato scritto. Con la chiamata dell'ultimo elettore presente e in quel momento trascritto nel Registro elettorale redatto dalla Commissione Verifica Poteri, viene dichiarato chiuso definitivamente l'elenco stesso dell'elettorato attivo e pertanto non più ammissibile al voto, per le altre cariche, nessun altro ritardatario.
6. Nella scheda per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo si possono esprimere fino a 3 preferenze. L'eventuale inserimento nella scheda di 4 o più preferenze, rende valido il voto solo per le prime 3 preferenze espresse ai nominativi dei candidati presentati (indicati in stretto ordine alfabetico), non tenendo conto dei "non candidati", dei candidati successivi al quarto e di quanto disposto ai precedenti commi 3 e 4.

Art. 8 - Operazioni di scrutinio

1. Al termine di ogni distinta operazione di voto per ciascun organo da eleggere, il Presidente dell'Assemblea procede allo spoglio delle schede votate e gli scrutatori ad annotare le espressioni di voto ognuno in un proprio e distinto registro. Terminata ogni operazione di scrutinio per l'Organo da eleggere, viene redatto l'elenco dei candidati che hanno riportato preferenze in ordine decrescente, quindi proclamato il relativo nuovo eletto o eletti alle cariche.



2. In caso di parità di preferenze acquisite da due o più candidati ad una carica, ha diritto ad essere nominato con precedenza il candidato più giovane per età anagrafica.
- 3.Terminate tutte le operazioni di scrutinio la Commissione Elettorale redige apposito verbale delle elezioni. Nel verbale dovranno risultare il numero degli elettori che hanno votato, i voti validamente espressi, i voti nulli e gli eventuali voti non espressi, per ogni singola votazione al relativo Organo.
4. La Commissione Elettorale allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, i registri degli elettori sui quali sono state apposte le firme degli elettori votanti e inserisce in distinti plichi le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate.
5. Il Presidente dell'Assemblea, verificati i risultati, procede nel corso della stessa a proclamare gli eletti di ogni organo statutario. I quali entreranno in carica non appena sbrigate le pratiche correnti.

Art. 9 – Ricorsi

1. Entro i tre giorni successivi alla proclamazione degli eletti in Assemblea, può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione Elettorale, la quale decide nel merito entro dieci giorni dal ricevimento, sentito il primo firmatario del ricorso.
2. La decisione in merito a eventuali ricorsi è pubblicata sul sito web dell'Associazione e di essa viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.
3. La Commissione Elettorale, in concerto con gli altri organi associativi, adotta ogni provvedimento idoneo a dare esecuzione al ricorso.

Art. 10 Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto.

Il presente regolamento è stato redatto e approvato dal Consiglio Direttivo in carica in base ai poteri allo stesso conferiti dallo Statuto.

Treviso, 4.12.2025